

R.G.E. 2020

**TRIBUNALE DI CAGLIARI**  
**UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI**

Il Giudice dell'esecuzione,  
letta le note depositata dalle parti per l'udienza del 23.1.2024  
esaminati gli atti e i documenti di causa  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

rilevato che viene ad essere richiesta la revoca dell'ordinanza impugnata del 20 novembre 2023, notificata il 28.11.23, e la sospensione dell'esecuzione;

considerato che il detto potere, riconosciuto al giudice ai sensi dell'art. 624 c.p.c., è connesso ai motivi di opposizione proposti e proponibili e che il presupposto della sussistenza di gravi motivi è ravvisabile unicamente nel giudizio di probabile fondatezza dell'opposizione;

rilevato che nel caso di specie l'opponente S.R.L. contesta la legittimazione attiva e la carenza di titolarità sostanziale dei diritti sottesi in capo al creditore SPV s.r.l.; deduce che le rinegoziazioni rendono il credito non liquido, non certo e non esigibile; rileva che le rinegoziazioni prodotte da controparte non hanno la richiesta forma dell'atto pubblico e come tali non costituiscono valido titolo esecutivo; rileva che le cartelle esattoriali oggetto dell'intervento corrispondono alle cartelle oggetto di rottamazione;

vista la memoria difensiva dell'opposta SPV s.r.l., che deduce di aver prodotto il titolo esecutivo in forza del quale è stata avviata la procedura esecutiva, di aver elencato tutti i passaggi societari pregressi alla cessione, di aver allegato la gazzetta ufficiale nonché lo stralcio con menzione della posizione ceduta; che nel sito internet www. .com sono a disposizione i dati identificativi dei crediti ceduti inserendo l'NDG della posizione, indicata nella dichiarazione di cessione del credito della ; deduce di essere iscritta al Registro delle Imprese di Treviso – Belluno in data al n. ; allega gli atti di rinegoziazione del mutuo;

vista la memoria del creditore intervenuto ;

\*\*\*

rilevato che solo nelle note depositate il 23.1.2024 l'opponente ha contestato la mancata iscrizione dell'opposta nell'elenco di cui all'art. 106 TUB;

ritenuto in ogni caso che tale verifica debba essere svolta d'ufficio dal G.E.;

ritenuto necessario che l'opposto prenda posizione su tale contestazione;

letto l'art. 2 co. 3 lett. c) L. 130/1999, che prevede che la riscossione dei crediti di cui sono titolari le società veicolo deve essere affidata ai "soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento" (c.d. servicer);

considerato che il co. 2 della predetta disposizione prevede che "i servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti";

rilevato quindi che non è necessaria l'iscrizione nel citato elenco della società veicolo, nella specie la SPV SRL, la quale deve essere unicamente iscritta all'elenco istituito dall'art. 4 del provvedimento della Banca d'Italia sulle "Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione";

rilevato cionondimeno che, allo stato, non è dato comprendere se il servicer nominato S.P.A. sia iscritto all'elenco di cui all'art. 106 TUB;

rilevato infatti che per un malfunzionamento del sito della Banca d'Italia non è stato possibile consultare gli albi né il creditore procedente ha mai depositato l'attestazione;

rilevato che la violazione del disposto dell'art. 2 co. 6 della L. 130/1999 costituisce una violazione di una norma imperativa, volta a tutelare l'interesse pubblico che la riscossione dei crediti venga effettuata da soggetti dotati di determinati requisiti di professionalità;

ritenuto che la previsione di diverse sanzioni da parte dell'art. 132 TUB non sia sufficiente a tutelare l'interesse protetto, posto che occorre evitare che, nello specifico, soggetti non iscritti all'elenco di cui all'art. 106 cit. agiscano per la riscossione dei crediti di cui sono titolari le società veicolo;

ritenuto quindi che l'atto con cui la società veicolo conferisce la procura per la riscossione dei propri crediti ad una società non iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB sia nullo per violazione di norma imperativa ai sensi dell'art. 1418 co. 1 c.c., con la conseguenza che la società non iscritta all'albo risulta priva del potere di rappresentanza sostanziale e processuale della società veicolo;

ritenuto necessario verificare se la società veicolo sia iscritta al predetto albo e, in caso di esito negativo, assegnare al creditore un termine perentorio per la sanatoria ex art. 182 c.p.c. mediante il conferimento del potere di rappresentanza – sia sostanziale che processuale – a un soggetto iscritto all'albo degli intermediari finanziari;

ritenuto pertanto necessario sospendere le attività delegate in attesa della dimostrazione della sussistenza dell'iscrizione all'elenco di cui all'art. 106 tub;

**P.Q.M.**

**DISPONE**

Che il delegato sospenda le attività di vendita.

**RINVIA**

all'udienza del 2.4.2024 che sarà tenuta ai sensi dell'art. 127 ter cpc nelle forme del processo cartolare telematico, invitando il creditore a prendere posizione sulla contestazione riguardante l'iscrizione al citato elenco.

asigna alle parti il termine del 2.4.2024 per il deposito di note.

Si comunichi alle parti e al delegato.

Cagliari, 31/01/2024

Il G.E.

dott.ssa Silvia Cocco